





ANNO III
N. 1 – GENNAIO–APRILE 2025



libertà nel diritto

Rivista quadrimestrale di cultura giuridica

Direttore responsabile

Ruggiero CAPONE

Comitato editoriale

Luigi DEGAN
Alessandro DIONISI
Ernesta Adele MARANDO
Luca MONTI
Giuseppe REALE
Marco SABA

Comitato scientifico

Avv. Luigi AMMIRATI
Prof. Ilaria Amelia CAGGIANO
Prof. Francesco CAMILLETTI
Prof. Carlo GAMBAROROTTI—PASSERINI
Prof. Arturo MANIACI
Prof. Alberto MARCHESE
Prof. Maria Pia PIGNALOSA
Prof. Fabrizio POMPILIO
Prof. Ranieri RAZZANTE
Avv. Cristiana ROSSI
Avv. Antonio STRILLACI
Avv. Carlotta TOSCHI
Prof. Aurora VESTO

Comitato di redazione

Luigi CORTELLINO
Camilla DELLA GIUSTINA
Angelo GERMINARIO
Valeria GORGOLIONE
Lidia Rosaria NARDI
Vincenzo Giorgio NARDI
Edoardo NIGRETTI

Anno III
Fascicolo I
gennaio–aprile 2025

ISBN 979-12-218-1928-1

ISSN 2974-8488

Aracne
è un marchio editoriale di
Adiuvare S.r.l.
via Colle Fiorito, 2
00045 Genzano di Roma

«libertà nel diritto» adotta un sistema di doppio referaggio anonimo.

Registrazione presso l'Ufficio Registro per la pubblicazione di giornali e periodici del Tribunale Ordinario di Velletri del 29/03/2023 num. 2/2023.

ROMA 30 GIUGNO 2025

INDICE

- 7 Non mi fido di Gates e dell'AI
Ruggiero Capone
- 11 Il dispositivo della sentenza civile sulla necessità di un confezionamento completo
Giuseppe Lo Sinno
- 39 La regolamentazione dell'intelligenza artificiale nei sistemi di sicurezza per la mobilità integrata: un approccio etico e giuridico per la protezione (*safety*) umana
Marco Iacobellis, Fabrizio Pompili
- 57 L'incostituzionalità dell'adesione italiana all'OMS alla luce della "Enemy Clause" e il ruolo retroattivo della Corte Costituzionale
Marco Saba
- 61 Il sistema internazionale di garanzia della CEDU
Lidia Rosaria Nardi
- 69 Prescrizione maturata dopo la sentenza di primo grado di assoluzione dell'imputato: la sentenza a sezioni unite penali n. 36208/2024
Vittoria Maria Bossio

- 79 La trasformazione della responsabilità medica indotta dalla pandemia da Covid-19
Vincenzo Giorgio Nardi
- 109 Beneficio premiale discendente dalla mancata proposizione dell'appello avverso la sentenza di condanna emessa all'esito di giudizio abbreviato. L'articolo 442 comma 2-*bis* c.p.p., approdi giurisprudenziali e profili di illegittimità costituzionale
Vittoria Maria Bossio
- 123 Madri detenute: tutela dei diritti, modelli di accoglienza e prospettive
Carlotta Toschi
- 151 Prescrizione maturata dopo la sentenza di primo grado, assoluzione dell'imputato, che non ha rinunciato alla prescrizione, anche in presenza di prove contraddittorie: la sentenza a sezioni unite penali n. 36208/2024
Vittoria Maria Bossio
- 161 Carcere e diritto alla sessualità
Carlotti Toschi
- 181 Nota a Cass. Sez. un., 19 marzo 2025 n. 7299
Vittoria Maria Bossio
- 197 Il ricatto della produzione del denaro a debito
Alessandro Dionisi, Paolo Pampaloni
- 231 Le riforme legislative necessarie per l'attuazione del bilanciamento quantitativo in Italia
Marco Saba
- 237 La tutela dei creditori nei rapporti con le imprese minori alla luce del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Stella Feroletto

NON MI FIDO DI GATES E DELL'AI

RUGGIERO CAPONE

Quotidianamente ognuno di noi s'interroga sul futuro. Probabilmente la ricerca di spiritualità e il rifugiarsi nella religione sono anche frutto dell'instabilità planetaria. È un dato di fatto che, chi popola oggi l'Europa è tornato a temere pestilenze, carestie, povertà e, soprattutto, eventuali iniziative del potere. Bill Gates ed Elon Musk si confrontano quotidianamente sui media circa il futuro dell'umanità e, come stupiti, stampa e politica s'indignano probabilmente per poca dimestichezza con la storia dell'umanità europea. I ricchi, i signori, i grandi feudatari si sono sempre interrogati sul futuro dell'umanità; sempre soliti chiedersi come garantire la sopravvivenza alla propria linea dinastica, alla discendenza. In queste analisi, e nelle conseguenti decisioni, avevano ed hanno forte peso consiglieri di corte, intellettuali e militari alle dirette dipendenze dei sovrani.

Un giurista, storico e filosofo ha potuto raccogliere le vive testimonianze di quanto capitasse agli abitanti dei villaggi in Germania prima e durante la Guerra dei Trent'anni: Samuel von Putendorf, quello che ebbe a sostenere «la religione cristiana, se intesa nel modo corretto, sarebbe la più adatta a rafforzare l'attività dello Stato, arginando le prevaricazioni dei potenti», aveva potuto raccogliere le testimonianze di preti e monaci circa la consuetudine di distruggere villaggi, di uccidere la popolazione. La Guerra dei Trent'anni è usata per consuetudine come spartiacque con la modernità: utile anche perché dalle testimonianze raccolte in Boemia, Württemberg, Palatinato, Meclemburgo e

Pomerania emerge come il rapporto tra popolo e potere non fosse mai stato idilliaco, e fin da dopo la caduta dell'Impero Romano.

Pufendorf, autore dello *De Statu imperii Germanici*, ebbe a notare come fosse consuetudine dei feudatari garantire il benessere delle corti, evitando spargimento di sangue nelle città, parimenti permettendo il prezzo di sangue pesasse tutto sul contado, sui villaggi. Le testimonianze ci rivelano che dal Medioevo al Rinascimento la maggior parte dei signori dell'Europa continentale usava truppe mercenarie per purgare l'umanità dai diseredati tra villaggi e campagne: questo perché pensavano i poveri causassero carestie e pestilenze. Il rimedio di quei tempi era ucciderli, e solo quelli più giovani e in forza si arruolavano tra i lanzichenecchi. Solo le corti cattoliche hanno sempre tollerato la convivenza nella società con i poveri, e casomai sfamarli e curarli. Basti solo pensare che, fino a fine '800, nella Londra vittoriana c'è stato l'arresto per povertà con conseguente deportazione.

Spesso parlo con amici di quanto capita in Europa, l'ho fatto anche recentemente per analizzare il contenuto dell'intervista rilasciata più d'una settimana fa dal miliardario americano Bill Gates. Quest'ultimo analizza le preoccupazioni diffuse circa l'impatto dell'Intelligenza Artificiale sul mercato del lavoro. Gates suggerisce che, questa rivoluzione potrebbe portare ad una drastica riduzione dell'orario lavorativo, e ipotizza «una settimana lavorativa di soli due giorni entro i prossimi dieci anni». Prospettiva che capovolge il modello d'occupazione a tempo pieno nato con la moderna Europa del '700, e che ha dominato l'economia mondiale fino all'arrivo della pandemia da Covid. Certo, qualcuno farà cenno a vari scricchiolii del modello lavorativo, portandoci l'esempio della legge delle 350re varata in Francia nel 2005. Ma rimane che, con la moderna società industriale e conseguente necessità di lavoratori per sostenere la produzione, siano finite sia le carestie che l'usanza germanica di mietere vite umane tra villaggi e contado. Ma oggi, dopo le parole di Bill Gates, non ci sentiamo più tanto sicuri delle nostre esistenze. Secondo il fondatore di Microsoft, nel prossimo futuro gli esseri umani non saranno più costretti a lavorare con l'attuale intensità: al contrario, avranno la possibilità di decidere quali compiti delegare alle macchine e quali attività preservare per se stessi. «Un equilibrio che potrebbe finalmente liberare il potenziale umano verso ambiti più creativi e soddisfacenti», dice il

miliardario per indorare la pillola. E chi ci garantisce che i potenti della terra non rimettano l'uomo di strada sul banco degli imputati per carestie e pestilenze?

L'amico Bruno, con cui ho analizzato l'intervista di Gates, mi risponde senza mezzi termini «sembra di essere ritornati al sogno degli anni '60 di una società felice e spensierata, supportata dalla tecnologia buona ed umana, come nei cartoon "I Pronipoti" di Hanna & Barbera». A conti fatti, pare che i potenti del pianeta cerchino nuovamente giustificazioni al perché l'umanità vada decrementata, ieri perché i poveri portavano la peste oggi perché assorbono risorse senza lavorare. Non possiamo dimenticare che sotto pandemia ci ripetevano che "il lavoro umano è il primo fattore d'inquinamento del Pianeta", che "la tecnologia e gli umanoidi non inquinano", che "l'uomo assorbe risorse vitali per il pianeta" ... e così via con slogan certamente pensati anni prima: probabilmente una ventina d'anni fa, quando al WEF di Davos invitavano scienziati ed economisti per Pannel che raccontavano come ridurre la platea dei fruitori di beni e servizi per salvare l'ambiente. Davvero animati da buoni propositi.

Il problema è tutto nella proprietà della tecnologia, perché chi la possiede ci determina, e probabilmente a noi uomini di strada ci verrà dato solo l'uso condizionato dell'Intelligenza Artificiale. Con l'amico Bruno siamo tornati con la mente agli anni '80, quando i programmi per i computer erano di proprietà di chi li acquistava ed utilizzava: potevamo addirittura metterci mano e modificarli per le nostre esigenze. I computer non decidevano, collaboravano col nostro lavoro aprendoci spazi i cui limiti erano solo stabiliti dalla nostra creatività. Pian pianino negli anni '90 sono arrivate le licenze, il programma non era più dell'acquirente ma di chi lo aveva prodotto, il "copywrite" era la sicurezza contro la pirateria: poi sono arrivati i virus (messi in giro non si sa da quali untori cibernetici), gli hackers, insomma c'è stato detto che "la licenza è per nostra maggior sicurezza".

Il nostro strumento di lavoro, il nostro computer, è diventato il loro computer: programmi che decidono, programmi che scelgono cosa è meglio per noi, aggiornamenti continui e sempre più soldi da pagare al ricco gestore dell'attuale Intelligenza Artificiale. Dobbiamo pagare aggiornamenti, applicazioni, transazioni monetarie e tutto "per la nostra sicurezza". «Insomma — dice l'amico Bruno — pare di sentire la promessa di

Prodi che con l'euro lavoreremo un giorno di meno guadagnando come se lavorassimo un giorno di più».

Cari lettori, grazie all'euro qualcuno di voi oggi lavora meno e guadagna di più? Tornando al mondo favoloso di Gates, va detto che la sua prospettiva è falsa: e lo è doppiamente perché lui è il miliardario padrone delle aziende del settore informatico che ieri hanno introdotto le licenze ed oggi governano l'Intelligenza Artificiale. Gates è bugiardo come Prodi: fanno promesse irrealizzabili ma utili a piegare i popoli al sistema, al potere, al padrone, all'erede del feudatario preoccupato dalle troppe bocche di poveri che vogliono sfamarsi. Se il computer o il robot fossero di proprietà di chi lo compra (come l'elettrodomestico di un tempo privo di scheda, tanto per capirci) probabilmente farebbero il nostro lavoro, ci aiuterebbero come fa l'aspirapolvere e noi saremmo più liberi.

La verità è altra: le macchine e l'informatica sono di proprietà di grandi aziende, dei colossi proprietari delle licenze, il cui fine è utilizzare informatica e cibernetica per sostituire gli uomini, i popoli. Questo perché il potere vorrebbe cancellare eventuali opposizioni alla gestione planetaria. Con il radicarsi dell'Intelligenza Artificiale, sarà impossibile per la gente possedere un computer o un androide di proprietà, perché diventerà costosissimo; quindi, sarà dato in affitto solo a chi reputato bancariamente tracciabile ed affidabile. La favola di Gates funzionerà come l'euro di Prodi. Così l'AI garantirà al potere economico la sostituzione degli esseri umani, l'emarginazione dall'accesso del lavoro, il denaro centellinato ai soli obbedienti, quel controllo sempre più pressante della società che prevede la blindatura dei centri urbani e la trasformazione delle periferie in villaggi violenti.

Elon Musk, da buon veggente accanto allo slogan "*The courage of freedom*", ha previsto «aumento enorme nel numero di attacchi in Italia e in Europa... l'uccisione di persone sempre più frequente, e alla fine in Europa vedremo attacchi di massa, massacri di massa. I vostri amici, le vostre famiglie, saranno tutti a rischio, i numeri parlano chiaro». Musk dice di amare l'Italia, e staremo a vedere.

Ma certo non fidiamoci di Bill Gates: non fidatevi di colui che si è prenotato come superconsulente dell'euro elettronico della Von der Leyen e poi all'ONU come papabile alla gestione della moneta unica elettronica planetaria.

IL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA CIVILE SULLA NECESSITÀ DI UN CONFEZIONAMENTO COMPLETO

GIUSEPPE LO SINNO^(*)

Introduzione

Sin dal mio ingresso in magistratura avevo avvertito come segno di orientamento della professione quello della “concretezza”, rispetto a quello della “astrattezza”, coniugato con la ricerca della soluzione del caso concreto piuttosto che della mera chiusura di una pratica giudiziaria con un provvedimento per nulla risolutivo per le parti in lite.

È evidente come l'intenzione era quella di far sì che la decisione del giudice potesse costituire la miglior soluzione della controversia (anche se non quella in assoluto più corretta o più giusta) onde evitare l'ulteriore trascinarsi dei contrasti sul fatto generatore della lite o sull'accertamento di determinate situazioni giuridiche sulle quali l'ordinamento chiede che sia il giudice ad intervenire (essendo sottratte all'autonomia dei singoli) mediante un provvedimento con effetti “costitutivi” (il Mandrioli definisce queste situazioni come «i casi di attività giurisdizionale senza previa lesione: giurisdizione costitutiva necessaria e accertamento mero» — in *Corso di diritto processuale civile*, vol. I, p. 14).

In questo contesto si inserisce l'argomento della presente trattazione avendo riscontrato nella mia lunga carriera di giudice “civilista” (sia come estensore di tante sentenze che come componente del collegio

(*) Magistrato in pensione, già Presidente di sezione della Corte di Appello di Roma.

giudicante e molto spesso con funzioni di presidente) come da parte di tanti colleghi pochissima attenzione venisse posta sul *confezionamento* del dispositivo pur in presenza di una parte motiva a volte molto argomentata e, in alcuni casi, anche sovrabbondante di dotte citazioni di dottrina e di giurisprudenza.

Carenza di attenzione (e forse, in alcuni casi, disinteresse) per la scrittura (il “confezionamento”) del dispositivo che molto spesso andava a coniugarsi con un mero rimando alla “parte motiva” della sentenza a dimostrazione di un difetto di comprensione per l’importanza della parte finale della decisione e delle attese dei protagonisti della lite giudiziaria (secondo la famosa definizione di Carnelutti che vedeva nella giurisdizione l’attività di “*composizione delle liti*”): le parti con l’assistenza dei rispettivi difensori.

Questi ultimi, infatti, leggono e valutano la decisione del giudice partendo proprio dalla sua parte finale (quello che nel gergo giudiziario viene definito il *P.Q.M.*, acronimo di “Per Questi Motivi”) per rendersi conto dell’esito della causa in relazione alle rispettive aspettative, passando (e questo in particolare per i difensori delle parti) alla lettura dell’intera motivazione solo successivamente, quando è necessario valutare le ragioni della decisione per spiegarle al proprio cliente e/o decidere se proporre o meno impugnazione o fare acquiescenza); e la lettura del dispositivo, come primo passo dell’attività posteriore al processo, si giustifica in particolare per la sua spiccata funzione di primo tassello della fase esecutiva che si origina dopo la decisione della fase contenziosa (sia che si attui con la spontanea esecuzione del soccombente sia che avvenga mediante la costrizione dell’inadempiente ottenuta con il procedimento di *esecuzione forzata* che costituisce il secondo, in ordine di importanza come pure in ordine di disciplina, tipo di attività disciplinato dal codice di procedura civile).

1. Nozione di “dispositivo” e sua funzione specifica.

Sfogliando alcuni dizionari il termine DISPOSITIVO di una sentenza viene generalmente inteso come «quella parte della sentenza civile o penale nella quale è contenuta la decisione del giudice rispetto alla

domanda o all'imputazione, e l'indicazione, soprattutto nel secondo caso, delle conseguenze del giudizio (determinazione della pena, oppure ordine di liberazione dell'imputato detenuto)» (così Enciclopedia Treccani) o come la «parte del giudizio civile o penale, dopo l'esposizione dei fatti e dei motivi, nella quale è contenuta la decisione del giudice rispetto alla domanda o all'imputazione» (Wikidizionario); o genericamente come «parte di un atto giurisdizionale in cui è contenuta la decisione del giudice» (nel Nuovo De Mauro).

Qualcosa in più viene detto nei siti specialistici della materia giuridica (esempio sito studio Cataldi) definendo il dispositivo come

la parte precettiva della sentenza, che esprime cioè nel dettaglio la decisione assunta dal giudice. Esso viene introdotto dalla sigla P.Q.M. (per questi motivi) e si distingue dalla motivazione, che indica invece l'altra parte dell'atto giurisdizionale, in cui l'organo giudicante delinea le ragioni che sono alla base della decisione oggetto del dispositivo ed esplica il percorso giuridico che ha seguito.

A fronte di tale generico enunciato, anche nei testi normativi e nelle opere dottrinali non viene fornita alcuna reale indicazione sul contenuto specifico di tale importantissima parte della decisione giudiziaria, ed in particolare su quello che ho inteso definire come il “*confezionamento*” del dispositivo della sentenza; confezionamento che, soprattutto in materia civile, ha una funzione molto importante in vista di quelli che risultano essere i portati costitutivi (oltre che dichiarativi) di diritti soggettivi o di situazioni giuridiche necessitanti di accertamento giudiziario in quanto non certi o, comunque, oggetto di contestazione.

D'altra parte lo stesso codice di procedura civile (come quello di procedura penale) si limita a fissare il generico *contenuto della sentenza* poiché nell'art. 132 così recita:

La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l'intestazione “Repubblica Italiana”.

Essa deve contenere:

- 1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata;
- 2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori;
- 3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;

- 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
- 5) *il dispositivo*, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.

Sulla base di tali dati formali, il dispositivo sembrerebbe avere un ruolo del tutto secondario e marginale, quasi come un punto di chiusura del processo e della decisione del giudice che quel processo aveva guidato, senza alcun riferimento alla natura ed alla finalità concreta del *decisum* rispetto al caso specifico ed alla lite da comporre.

A questa caratteristica di secondarietà del dispositivo ha concorso, nel tempo, il portato delle pronunce della giurisprudenza che hanno più volte affermato come fosse necessario accertare la portata decisoria della sentenza (o di altri diversi provvedimenti del medesimo contenuto: esempio ordinanze cautelari) mediante una valutazione unitaria di motivazione e dispositivo escludendo la prevalenza di una sull'altro, ed in particolare del dispositivo sulla motivazione quando vi fosse contrasto tra le due (in modo parzialmente diverso da ciò che avviene nel settore penale dove il dispositivo, in fin dei conti, prevale sulla motivazione).

Si afferma costantemente, infatti, che il dispositivo della sentenza che non contiene una completa statuizione su tutti i termini della questione controversa, debba essere interpretato e valutato sulla base della motivazione onde pervenire all'unitaria valutazione del portato decisivo della sentenza emessa (cfr. Cass. Sez. 6 – L, *Ordinanza* 21/12/2016 n. 26567).

A fronte di tale affermazione di principio la costante giurisprudenza ha statuito un ulteriore principio sotteso a tutte quelle situazioni in cui sia il dispositivo che la motivazione della sentenza non consentono di dare conto in modo certo ed indiscutibile di quale fosse la portata decisoria del provvedimento emesso; in tali casi, infatti, si è affermato come sia necessaria un'ulteriore intervento di un giudice diverso, facendo salva la possibilità di procedere a un'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui quel titolo si è formato, e sempre che le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo (così tra le tante Cass. civ. [ord.], sez. VI, 23/05/2019, n. 14154: «la sentenza con la quale il giudice abbia

dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere la pensione di anzianità e abbia condannato l'ente previdenziale al pagamento dei relativi ratei e delle differenze dovute, senza precisare in termini monetari l'ammontare di tali differenze, deve essere definita generica e non costituire valido titolo esecutivo, in quanto la misura della prestazione spettante all'interessato non è suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto, contenuti nella medesima sentenza o mediante il mero richiamo ai criteri di legge, ma necessita dell'ulteriore intervento di un giudice diverso, salva la possibilità di procedere a un'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo»; parimenti la già citata Cass. n. 26567/2016).

Appare evidente, pertanto, l'importanza del dispositivo e delle tecniche di redazione del medesimo (quello che io chiamo *il confezionamento*); importanza che deve necessariamente imporre una particolare attenzione da parte dell'estensore del provvedimento decisorio (posto che la questione riguarda anche i dispositivi di ordinanze o decreti che dispongono od ordinano un comportamento sostanziale o una certa formalità di atti del processo a cui le parti sono tenute ad attenersi), il quale deve essere ben consapevole della succitata importanza al punto da non dover concentrare la sua fatica decisoria solo ed esclusivamente sulla motivazione della sentenza ma spingendo la sua attività di giudicante al punto da dover considerare la sentenza (nella quale si condensa la decisione) come un provvedimento piramidale invertito il quale ha alla base il vertice — il dispositivo — ed al vertice la base — la motivazione — onde poter conferire alla decisione presa prima il modello/schema della “decisione” e poi le ragioni di fatto e di diritto della stessa.

Nella sostanza è ciò che avviene nel processo del lavoro quando, all'esito del processo, il giudice pronuncia la sentenza dando lettura del solo dispositivo (art. 429 e 430 c.p.c.) e riservandosi il deposito della motivazione; in tali casi, infatti, è noto come la parte possa procedere — *ex* art. 431 comma 2 c.p.c. — all'esecuzione sulla base del solo dispositivo

“*in pendenza del termine per il deposito della sentenza*”; ed è oltremodo evidente come in tale ipotesi il dispositivo non possa non essere confezionato in modo tale da consentire una esecuzione efficace alla parte vittoriosa, e come la successiva motivazione debba servire a dar conto e ragione di quanto deciso e statuito nel già deliberato dispositivo.

Trattasi, quindi, di una tematica alquanto particolare ed importante a cui né la dottrina né la giurisprudenza hanno dedicato una specifica attenzione facendo rientrare tale argomento in quello più generale del “contenuto della sentenza” come fissato dall’art. 132 cod. proc. civ. ed in quello della forza di giudicato che la decisione viene ad assumere nei confronti delle parti (art. 2909 c.c. «L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa»).

È pur vero che il contenuto decisorio di una sentenza è rappresentato, ai fini della estensione del relativo giudicato, non solo dal dispositivo, ma anche dalle affermazioni e dagli accertamenti contenuti nella motivazione, nei limiti in cui essi costituiscano una parte della decisione, in quanto risolvano questioni facenti parte del *thema decidendi* e specificamente dibattute tra le parti, ovvero integrino una necessaria premessa od un presupposto logico indefettibile della pronuncia; in tal caso è lecito invocare il principio della integrabilità del dispositivo con la motivazione della sentenza, e la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale va individuata non solo tenendo conto delle statuizioni formalmente contenute nel dispositivo, ma coordinando questo con la motivazione, le cui enunciazioni, se dirette univocamente all’esame di una questione dedotta in causa, incidono sul momento precettivo e vanno considerate come integrative del contenuto formale del dispositivo, con la conseguenza che il giudicato risulta simmetricamente esteso.

E tuttavia rimane importante ed insostituibile il contenuto specifico del dispositivo quale parte finale della sentenza la cui portata va individuata tenendo conto non soltanto delle statuizioni finali contenute nella parte dispositiva, ma anche delle enunciazioni riportate nella motivazione, la quale, nelle decisioni di accertamento e di condanna, incide sul momento precettivo della pronuncia tanto da considerarsi integrativa del dispositivo stesso, supplendo, eventualmente, alle lacune di questo; e

ciò a conferma di come, in prima battuta, debba essere il dispositivo ad enunciare completamente tutte le decisioni assunte a definizione della causa, assolvendo la motivazione ad altra funzione (e soccorrendo alle lacune del dispositivo solo quale mezzo di supplenza/integrazione).

Non a caso le stesse sezioni Unite Civili della Suprema Corte (con sentenza n. 11066 del 2 luglio 2012), hanno enunciato il seguente principio di diritto:

Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato. Ne consegue che il giudice dell'opposizione all'esecuzione non può dichiarare d'ufficio la illiquidità del credito, portato dalla sentenza fatta valere come titolo esecutivo, senza invitare le parti a discutere la questione e a integrare le difese, anche sul piano probatorio.

In tal modo, le Sezioni Unite hanno composto il contrasto emerso nella giurisprudenza della stessa Suprema Corte circa due correlate questioni:

- la prima questione concerneva l'autosufficienza del titolo esecutivo giudiziale, che un orientamento intendeva in senso assoluto e letterale (tra tante, Sez. L, 21 novembre 2006, n. 24649, Sez. L, 23 aprile 2009, n. 9693, Sez. VI-L, 5 febbraio 2011, n. 2816) e altro orientamento reputava viceversa compatibile con l'interpretazione extratestuale del provvedimento, fondata sugli elementi ritualmente acquisiti nel giudizio a quo (ad esempio Cass. Sez. L, 29 novembre 2004, n. 22427; Sez. III, 15 marzo 2006, n. 5683; Sez. L, 17 aprile 2009, n. 9245);
- la seconda questione concerneva il regime del vizio di illiquidità del titolo esecutivo, che, per un orientamento, il giudice dell'opposizione all'esecuzione dovrebbe rilevare d'ufficio, trattandosi di vizio attinente a una condizione necessaria dell'azione esecutiva (tra molte, Cass. Sez. L, 29 novembre 2004, n. 22430; Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15363; Sez. L, 28 luglio 2011, n. 16610), e che, per altro indirizzo, resterebbe viceversa soggetto al principio della domanda e della corrispondenza

tra chiesto e pronunciato (tra queste Cass. Sez. L, 7 marzo 2002, n. 3316; Sez. VI, 20 gennaio 2011, n. 1328; Sez. III, 28 luglio 2011, n. 16541).

Le Sezioni Unite, quindi, avevano coordinato la risoluzione delle questioni nella prospettiva dell'effettività della tutela giurisdizionale e dell'economia dei mezzi processuali.

In ordine alla prima questione stabilendo che la sentenza, fatta valere quale titolo esecutivo, può essere integrata sulla base degli elementi extratestuali acquisiti nel processo a quo, si da non imporre al creditore l'attivazione di ulteriori mezzi cognitivi (in particolare, quello monitorio). In ordine alla seconda questione, escludendo che il giudice dell'opposizione all'esecuzione possa rilevare d'ufficio l'incompletezza del titolo, senza invitare le parti a contraddire in merito, potendo emergere dal contraddittorio elementi utili all'integrazione del documento.

Quindi le Sezioni Unite hanno valorizzato il precetto del *clare loqui*, rimarcando come le soluzioni offerte esigano il "parlare chiaro" di entrambi i soggetti del rapporto, con specifico riferimento alle indicazioni del precetto, da un lato, e ai motivi delle eventuali opposizioni, dall'altro.

Proprio nell'alveo delle opposizioni all'esecuzione — oltre che nell'ambito di esercizio del potere di controllo del giudice dell'esecuzione — le Sezioni Unite individuano la sede naturale del contraddittorio diretto a vincere l'incertezza testuale del documento giudiziario e a chiarire l'estensione del titolo che vi è incorporato.

Il che, ancora una volta, conferma e ribadisce l'estrema importanza dell'attività materiale di "confezionamento" della decisione ed in particolare del dispositivo, il quale — in fin dei conti — dovrebbe sempre rappresentare il momento saliente dell'attività dell'organo giudicante secondo quella scansione temporale che il codice di rito aveva dettato nella sua originaria formulazione in regime di deliberazione collegiale ai sensi dell'art. 276 c.p.c.

Nell'ultimo comma di tale articolo, non a caso, viene fissato il principio secondo il quale «Chiusa la votazione, il presidente scrive e sottoscrive il dispositivo. La motivazione è quindi stesa dal relatore, a meno che il presidente non creda di stenderla egli stesso o affidarla all'altro

giudice», a dimostrazione che anche secondo il legislatore il dispositivo precede la motivazione che, a rigor di logica, non dovrebbe disporre ma solo argomentare quanto deciso e condensato nel dispositivo già scritto e confezionato.

2. Sintesi delle ragioni che spingono al dettaglio piuttosto che alla sintesi

Una sentenza, per la sua natura di comando che impone un certo comportamento ad un soggetto o che ordina alla generalità di riconoscere una determinata situazione, può essere impiegata in due modi alternativi:

- a) per ottenere lo spontaneo adempimento da parte di colui che il comando ha individuato come soggetto obbligato a fare o non fare una certa qualcosa;
- b) per costringere il soggetto obbligato, in caso di rifiuto, ad ottemperare direttamente (anche se sotto la costrizione dell'intervento statale) a quanto impostogli dalla sentenza, ovvero a far sì che il comando venga adempiuto da un terzo in luogo dell'obbligato (nei casi in cui sia possibile la sostituzione dell'obbligato ovvero in caso in cui l'obbligo sia quello di "non fare" un qualcosa.

In entrambi i casi un dispositivo ben confezionato può agevolare l'esecuzione della sentenza ed evitare contrasti sulla sua interpretazione in fase esecutiva e questo soprattutto in quei casi (che sono, in verità, moltissimi) in cui il soggetto obbligato non intenda collaborare con l'altra parte ma, al contrario, voglia sfruttare ogni possibile "cavillo" per ritardare l'esecuzione ai suoi danni.

È noto, infatti, che quanto è più lungo il tempo che bisogna attendere per vedere concretamente eseguito ciò di cui si ha diritto (si pensi, solo per un esempio tra i più eclatanti, al caso del pagamento della somma stabilita a titolo di risarcimento del danno quando quella somma debba essere destinata a far fronte alle problematiche create dall'evento dannoso subito) tanto è più alto il rischio che l'obbligato possa vanificare

l'effettiva esecuzione del comando imposto dalla sentenza; e poter limitare i casi di conflitto post-sentenza rappresenta sicuramente un obiettivo a cui anche un giudice, quale estensore di un provvedimento giudiziario, deve mirare onde far sì che la propria attività sia rivolta a risolvere la lite (piuttosto che a chiudere una pratica).

E una "lite" può dirsi realmente risolta solo nel momento in cui il soggetto titolare di un diritto, così come riconosciuto dalla sentenza, vede concretamente eseguito e posto in atto il contenuto del comando o dell'accertamento disposto dal giudice, sia in termini di "contenuto" (la sorte in caso di denaro o il diritto accertato) che di accessori e di spese.

Questo spiega il perché è importante che la sentenza venga redatta in modo completo con un dispositivo ben confezionato in rapporto alle diverse tipologie di contenzioso ed alle questioni trattate nel corso del procedimento.

Ed è bene che venga tenuto presente che è compito primario del giudice del contenzioso quello di risolvere la lite in atto tra le parti, mentre risulta del tutto secondario, oltre che eventuale, l'intervento di un altro giudice (dello dell'esecuzione o quello dell'opposizione esecutiva) cui le parti ritengano di dover fare ricorso in caso di contrasti sull'attuazione di quanto disposto dal primo giudice mediante la sentenza esecutiva (nei sensi di cui all'art. 474 c.p.c.).

3. Il confezionamento del dispositivo come attività giudiziaria e non operazione di mera sintesi della motivazione

Come si è visto, il dispositivo ha una funzione importantissima nell'alveo della funzione risolutiva della controversia in atto e questo rende doveroso per il giudice l'operazione di materiale confezionamento del medesimo né più né meno come per la stesura della "motivazione" a cui il dispositivo si collega; doverosità che non può dirsi attuata mediante meri richiami o rinvii alla motivazione tanto più quando la materia del giudizio presenti aspetti di non semplice realizzabilità in concreto o nei casi di ordini implicanti divieti di non fare o per le sentenze di accertamento di diritti o situazioni soggettive a contenuto complesso.